

LA CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO IN DISPONIBILITA'

Come noto il DECRETO 21 ottobre 2020 ad oggetto *"Modalita' e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. (20A06534) (in GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020)"* ha ridisciplinato le classificazioni delle sedi di segreteria convenzionate per l' Ufficio di Segretario comunale e provinciale in convenzione.

Quanto alla conservazione del trattamento economico del Segretario, e con particolare riferimento al trattamento economico del Segretario in disponibilità, ha articolato i 3 articoli con i commi che seguono:

art. 2 - comma 5

5. In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, **il segretario può richiedere**, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in **disponibilità**'.

Art. 3 - comma 3

3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, **il segretario può richiedere**, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in **disponibilità**'.

Art. 4 - comma 2

2. **Il segretario in disponibilità**', nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, **decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.**

Come si può agevolmente notare, i primi 2 casi di disponibilità (art. 2 comma 5 e art. 3 comma 3) derivano da un accordo del Segretario con l' Ente di riferimento, il 3° caso (art. 4 comma 2), invece, si riferisce ad un segretario che dalla disponibilità diviene titolare di convenzione e successivamente titolare di altra diversa convenzione con riclassificazione di sede.

Il DM espressamente stabilisce la decadenza del beneficio della conservazione del trattamento economico al solo 3° caso, e cioè in caso di disponibile che assume volontariamente una diversa titolarità di sede convenzionata che poi si riclassifica in diversa sede; ciò in quanto, logicamente, la differenza retributiva che gli viene riconosciuta per la eventuale fascia superiore viene ad essere riconosciuta solo per il 1° passaggio, da disponibile a titolare, e non per i successivi che questi volontariamente voglia e possa assumere.

Quanto, invece, agli articoli 2 e 3 il DM nulla dice con riferimento alla conservazione del trattamento economico, e, anzi, espressamente prevede che se interviene accordo (segretario-sindaco) il segretario è collocato in disponibilità.

Orbene, chi è fresco di studi ricorderà che l' art. 12 delle preleggi "interpretazione della legge" stabilisce inequivocabilmente che *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*.

Nel testo in esame il DM ha voluto espressamente prevedere la decadenza del beneficio della conservazione del trattamento economico di cui all' art. 43 comma 2 del Ccnl 16 maggio 2001 al caso previsto dal medesimo articolo, ben diverso dai casi di cui agli articoli 2 e 3.

D' altro canto, l' uomo di strada potrebbe chiedersi:

- 1) Come potrebbe dipendere il trattamento economico di un segretario dalla **decisione morale di un ente** della convenzione che recede dalla stessa (art. 2 comma 5) ?
- 2) Come potrebbe dipendere il trattamento economico di un segretario dall' ancor più assurda decisione di scioglimento anticipato di un Comune da una convenzione (**sottostante agli umori di un qualsiasi amministratore comunale**) che da un momento all' altro decide di recedere da una convenzione di Segreteria magari per ritorsione e al solo scopo di danneggiare economicamente un segretario retto che fa il suo dovere ?
- 3) Il Legislatore, nel caso di specie, ha voluto davvero indebolire ancor di più il segretario, sottoponendolo a seri danni economici in caso diversi da quelli di mancata conferma per scadenza del mandato elettorale ?